

COMUNE DI RIVALBA

Provincia di Torino

Regolamento Comunale di Polizia Urbana

(approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 28/02/2011, in vigore dal 18/03/2011)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Rivalba, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 OGGETTO E APPLICAZIONE

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - d) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici;
 - f) sanzioni.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le strade vicinali;
 - b) i parchi e i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati nel soprassuolo e sottosuolo dei beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
L'utilizzazione dei beni comuni di cui al presente comma è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 4 AUTORIZZAZIONI

1. Quando, a norma del Regolamento e/o regolamenti specifici, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza presentata nel rispetto delle normative vigenti, indirizzata al Responsabile del servizio competente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, compatibilmente con la normativa vigente in termini di celerità del procedimento, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in

relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Le autorizzazioni hanno, di norma, validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare dell'autorizzazione.
4. Il Responsabile del servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle particolari prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento di autorizzazione, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 **VIGILANZA**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifico accordo con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 6

COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza, del decoro del Comune nonché a tutela dell'incolumità pubblica è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse o altri elementi di arredi e manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite degli anni 12;
 - h) collocare sui veicoli in sosta e disperdere sul suolo pubblico volantini o simili;
 - i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;

- l) fare un uso improprio delle fontane pubbliche;
- m) manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- n) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali esistenti;
- o) ostruire o impedire, con veicoli o altrimenti, l'accesso alle strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o esposto alla pubblica vista, atti o esporre oggetti contrari alla decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disturbo o incomodo alle persone;
- q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi in tutti i luoghi di passaggio pubblico o a tale uso autorizzati;
- r) sparare mortaretti o altri simili oggetti;
- s) utilizzare apparecchi che arrechino disturbo o pericolo alle persone;
- t) collocare su finestre, balconi, terrazzi, o su qualunque sporto che affaccino verso la via pubblica o la via privata aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- u) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni ovvero innaffiare orti o campi coltivati procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

Articolo 7

COMPORTAMENTI IN CASO D'INCENDIO

1. Manifestandosi un caso d'incendio, gli abitanti del fabbricato, i vicini o chiunque presente lo avvisti sono tenuti a darne avviso immediato al Corpo dei Vigili del Fuoco o all'Autorità Comunale di P.S. Tutti coloro che si fossero accinti all'opera di spegnimento o che accorressero sul luogo dell'incendio, sono tenuti a coadiuvare i Vigili del Fuoco prendendo ordini dal Comandante dei Vigili stessi o da chi ne fa le veci, a cui soltanto spetta la direzione di tutte le operazioni intese a circoscrivere l'incendio o a domarlo o, comunque, a diminuire la gravità dei danni.
Chiunque rifiuti, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio, sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del Codice Penale. E' obbligo di ognuno mettere a disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco, e per il solo uso dei medesimi, tutti gli utensili e mezzi che possano servire a contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto al risarcimento del danno da parte del proprietario dell'edificio.

La Polizia Municipale dovrà pertanto, se richiesto mettersi a disposizione del Comandante dei Vigili del Fuoco e dare pronta esecuzione agli ordini di chi dirige l'opera di spegnimento.

2. I proprietari degli edifici vicini a quelli minacciati dall'incendio non potranno rifiutarsi di ricevere in deposito mobili, masserizie ed altri oggetti simili di cui fosse disposto lo sgombrò.

Articolo 8 **NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede e, laddove non vi sia il marciapiede, per uno spazio di almeno metri 1,50 di larghezza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di immobili prospettanti sulla pubblica via collaborano con il Comune al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

8. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in appositi sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
12. Fermo restando il rispetto delle disposizioni relative al sistema di raccolta dei rifiuti denominato "porta a porta" è vietato:
 - a) Abbandonare ai lati delle case o innanzi alle medesime qualsiasi oggetto, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi esposti sulla pubblica via come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
13. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento per strade od aree pubbliche.

Articolo 9

RIFIUTI

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo forniti dall'azienda preposta, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. I rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei

contenitori di cui dianzi o presso di essi, né in altro luogo. Essi devono essere smaltiti esclusivamente attraverso il gestore del servizio cui il Comune aderisce.

4. Gli sfalci devono essere conferiti nell'apposito cassone e privi di imballo;
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti speciali o pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate adottando ogni opportuna cautela che ne eviti la caduta e la dispersione.

Articolo 10 TRASPORTO MATERIALI

1. Chiunque si trovi nella necessità di trasportare immondizie e spazzature, sempre che si tratti di caso eccezionale e non avente carattere continuativo e previa autorizzazione dell'autorità comunale dovrà comunque usare contenitori previsti dalle disposizioni di legge.
2. Il trasporto del letame dovrà effettuarsi con veicoli idonei ad evitarne lo spargimento e con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale di Igiene.
3. Il trasporto delle materie liquide e solide provenienti dall'espurgo di fognature, acquei e simili dovrà effettuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 11 SGOMBERO NEVE

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono tempestivamente provvedere, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose, alla rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché alla rimozione dei blocchi di neve o di ghiaccio che presentino pericolo di caduta su marciapiedi pubblici e cortili privati.
3. Le operazioni di rimozione suddette devono essere effettuate senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le

operazioni di sgombero si devono eseguire delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o agli amministratori o ai conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di caduta di neve o ghiaccio con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili o pedonali devono provvedere i loro utilizzatori.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio nei tratti di marciapiede prospicienti gli immobili stessi.
8. I privati che provvedono alle operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Articolo 12

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

1. Per quanto riguarda la manutenzione degli edifici (dei tetti, dei cornicioni, dei fumaioli, delle balconate, dei terrazzi e simili) si rimanda a quanto disposto dal Regolamento edilizio comunale.
2. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici (che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico) nel rispetto del Regolamento edilizio comunale e nel rispetto del successivo art. 23

Articolo 13

CANCELLI ELETTRICI SULLA PUBBLICA VIA

1. I cancelli elettrici e non, che prospettano su vie o piazze pubbliche o private, devono essere realizzati con opportune protezioni in modo che dal loro funzionamento non possa derivare alcun pericolo per l'incolumità propria e di terzi. In particolare, ogni cancello deve essere dotato di luce lampeggiante gialla che ne segnali l'apertura e la chiusura e di un cartello riportante la dicitura "cancello elettrico" o simile.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 14 DIVIETI

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione e le installazioni;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - f) introdurre cani non tenuti al guinzaglio o privi di museruola e cani di indole aggressiva non tenuti al guinzaglio e privi di museruola.
2. Le disposizioni di cui al comma 1. lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 15 DISPOSIZIONE SUL VERDE PRIVATO

1. I proprietari di fondi sui quali insistono alberi i cui rami si protendono sulla pubblica via hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami e alla rimozione delle ramaglie o di quant'altro sia caduto sulla sede stradale, in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature, siepi e coltivazioni in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale, specie in contiguità con strade sinuose di ridotta sezione.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 16

DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti, o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale le occupazioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica; quando tali autorizzazioni riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, deve essere verificata la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza, con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario il permesso per costruire e/o la denuncia di inizio attività, anche in forma precaria.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme, nonché alle speciali determinazioni del Responsabile di servizio sentita la Giunta Comunale per particolari situazioni o circostanze.
8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto; ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P. si dovrà fare riferimento al relativo regolamento comunale.

Articolo 17

SPECIFICAZIONI

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 16 si distinguono in:
 - a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando non superino la durata complessiva di giorni sette e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando superino la durata complessiva di giorni sette o che abbiano scopo, anche indiretto, di lucro ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 18
OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Responsabile del servizio richiesta di autorizzazione con le modalità previste dal Regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P.: le occupazioni di cui al presente articolo non possono avere una durata superiore ai 30 giorni.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata un rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Articolo 19
OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente individuate salvo diverse disposizioni della Giunta Comunale.

Articolo 20
OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via può essere autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo debitamente sottoscritta deve specificare le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la durata e le modalità dell'occupazione.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

Articolo 21

OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. La collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, può essere vietata quando a giudizio del competente ufficio comunale possano derivarne conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, la autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Regione.

Articolo 22

OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Qualora si renda necessario occupare o manomettere parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento deve richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Articolo 23

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione su immobili prospettanti la pubblica via di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio comunale.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

Articolo 24

OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Articolo 25
COMIZI E RACCOLTA FIRME

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 10 giorni prima.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 26
OCCUPAZIONI CON DEHORS

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sulla pubblica via può essere rilasciata autorizzazione temporanea per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento comunale per l'applicazione del T.O.S.A.P.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo, da intendersi di norma a carattere annuale, salvo diversa richiesta del proponente o per comprovate motivazioni, può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Articolo 27
OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE

1. In particolari circostanze di interesse generale può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Articolo 28

OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione di suolo pubblico per esporre merci.
2. I generi alimentari non confezionati devono essere esposti ad altezza non inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Dopo la chiusura dell'esercizio stesso il suolo pubblico deve essere lasciato sgombro di merci e strutture espositive.

Articolo 29

OCCUPAZIONE PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 15 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nella autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Articolo 30

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i coltivatori diretti possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale o per un tempo superiore a quello regolamentato dalla segnaletica;

- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze che presentino problemi di viabilità, nonché nelle zone tutelate da specifici motivi di interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di cimiteri;
 - e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
 - f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e deve essere conclusa non oltre le ore 19;
 - g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare il commercio itinerante in specifiche zone e in occasione di particolari eventi.

Articolo 31 **MESTIERI GIROVAGHI**

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale e veicolare.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 32

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 7.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare disturbo alla quiete pubblica e privata.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare disturbo alla quiete pubblica e privata: comunque, di norma, tali spettacoli non si potranno protrarre oltre le ore 02:00
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'uso delle normali macchine per ufficio e delle attrezzature medico – sanitarie.

Articolo 33

CIRCOLI PRIVATI

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 3.

Articolo 34

ABITAZIONI PRIVATE

1. Nelle abitazioni private o nelle loro pertinenze non è consentito svolgere attività che comportino immissioni moleste di rumori, liquidi, odori, fumi, ecc..., nei fondi e/o nelle abitazioni vicine.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nel caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, e/o altri simili lavori edilizi, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e detti lavori non siano comunque effettuati prima delle ore 7 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 35 **DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale, anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare la durata complessiva di quindici minuti primi.
3. Per quanto riguarda altre attività rumorose, nelle zone prossime al centro abitato, si rimanda al Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Rivalba;

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 36

TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.

Articolo 37

PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di tenere in strutture private specie selvatiche la cui detenzione è proibita dalla legge.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi e per gli animali stessi.

Articolo 38

DIVIETI SPECIFICI

1. A rispetto e a tutela degli animali è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 39

ANIMALI MOLESTI

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Il personale incaricato della vigilanza, ai sensi dell'art. 5, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, dovrà diffidare formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di

non più disturbare la quiete pubblica e privata, adottando opportuni provvedimenti nel rispetto della legge.

3. Ove la diffida non venga rispettata, il caso verrà segnalato al Servizio Veterinario affinché ponga l'animale sotto custodia.

Articolo 40 **MANTENIMENTO DEI CANI**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far applicare agli stessi apposito microchip.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa e/o di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati posti all'aperto deve prevedere uno spazio recintato di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati non è permessa la catena se non mobile ed agganciata ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici o aree verdi, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime, racchiuse in idonei involucri o sacchetti, nei contenitori dei rifiuti. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con ordinanza sindacale, più dettagliate e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 41
ANIMALI LIBERI

1. Il Sindaco, con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. Non è permesso lasciar vagare animali da allevamento (bovini, ovini, suini, ecc...). Il pollame ed i conigli devono essere tenuti costantemente in luoghi appositamente chiusi o recintati.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 42

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 43

SERVIZI IGIENICI

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigente normativa igienica sanitaria da tenersi puliti, efficienti e a disposizione dei frequentatori o di cittadini che abbiano necessità di usufruirne.

Articolo 44

AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore

TITOLO VII

SANZIONI, VIGILANZA ED ACCERTAMENTO

Articolo 45

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art 17 della Legge 689/81.
4. Spettano al Comune i proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per le violazioni alle norme del Regolamento.
5. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
6. L'uso di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
7. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
8. Qualora alla violazione di norme di regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 46

VIGILANZA E ACCERTAMENTI

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene svolto dal Corpo di Polizia Municipale, dai funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi del Codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ai sensi della Legge 26-11-1981, n. 689 essi possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di Polizia Giudiziaria.
4. Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22-7-1982, n. 571.
5. Gli agenti ed i funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Articolo 47

ORDINANZE DEL SINDACO

1. In caso di inottemperanza alle ordinanze adottate dal Sindaco, come provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, viene applicato l'art. 650 del Codice Penale.
2. Fatta eccezione per le ordinanze di cui al comma 1. le inottemperanze ad ordinanze sindacali, salvo sia diversamente ed espressamente disposto nel singolo provvedimento, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00.

Articolo 48

SANZIONI

(vedere anche art 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

1. Compete al Comune, in base agli artt. 114 e 117 della Costituzione, la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate dal presente Regolamento.

2. Fatte salve eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa e l'applicazione della legge penale, alle violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative indicate nel presente articolo.
3. In generale le violazioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
4. I singoli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni ai vari articoli del presente regolamento, saranno eventualmente e più dettagliatamente articolati con deliberazione della Giunta Comunale;
5. L'Organo comunale competente, con proprio provvedimento, può provvedere all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ogni 4 anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatosi nel quadriennio precedente, arrotondando le cifre così ottenute all'unità inferiore. Il provvedimento di aggiornamento delle sanzioni amministrative viene emanato entro il 1° dicembre, pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni e produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49

RISARCIMENTO DANNI

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e liquidati dagli uffici competenti.

Articolo 50

DIFFIDA - ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Sindaco, indipendentemente dalla erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore o responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.

Articolo 51

ABROGAZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente approvato e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 52

ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente qui previsto si rimanda alle norme in materia e allo Statuto Comunale.
2. Eventuali modifiche a carattere non sostanziale o che si limitino a recepire nuove disposizioni normative potranno essere approvate con espressa deliberazione di Giunta Comunale.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità	pag.	1
Art. 2	Oggetto e applicazione	pag.	1
Art. 3	Definizioni	pag.	2
Art. 4	Concessioni e autorizzazioni	pag.	2
Art. 5	Vigilanza	pag.	3

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 6	Comportamenti vietati	pag.	4
Art. 7	Comportamento in caso di incendio	pag.	5
Art. 8	Nettezza del suolo e dell'abitato	Pag.	6
Art. 9	Rifiuti	pag.	7
Art. 10	Trasporto materiali	pag.	8
Art. 11	Sgombero neve	pag.	8
Art. 12	Manutenzione degli edifici	pag.	9
Art. 13	Cancelli elettrici sulla pubblica via	pag.	9

Sezione II Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 14	Divieti	pag.	10
Art. 15	Disposizione sul verde privato	pag.	10

TITOLO III OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Sezione I Disposizioni generali e specificazioni

Art. 16	Disposizioni generali	pag.	11
Art. 17	Specificazioni	pag.	12

Sezione II Disposizione particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 18	Occupazioni per manifestazioni	pag.	13
Art. 19	Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag.	13
Art. 20	Occupazioni con elementi di arredo	pag.	13
Art. 21	Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag.	14
Art. 22	Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag.	14
Art. 23	Occupazioni del soprassuolo	pag.	15
Art. 24	Occupazioni di altra natura	pag.	15
Art. 25	Comizi e raccolta firme	Pag.	16

Sezione III Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 26	Occupazioni con dehors	pag.	16
Art. 27	Occupazioni per temporanea esposizione	pag.	16
Art. 28	Occupazioni per esposizione di merci	pag.	17
Art. 29	Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali	non pag.	17
Art. 30	Commercio in forma itinerante	pag.	17
Art. 31	Mestieri girovaghi	pag.	18

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 32	Spettacoli e trattenimenti	pag.	19
Art. 33	Circoli privati	pag.	19
Art. 34	Abitazioni private	pag.	19
Art. 35	Dispositivi acustici	Pag.	20

TITOLO V
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36	Tutela degli animali domestici	pag.	21
Art. 37	Protezione della fauna selvatica	pag.	21
Art. 38	Divieti specifici	pag.	21
Art. 39	Animali molesti	pag.	21
Art. 40	Mantenimento dei cani	pag.	22
Art. 41	Animali liberi	pag.	23

TITOLO VI
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 42	Esposizione dei prezzi	pag.	24
Art. 43	Servizi igienici	pag.	24
Art. 44	Amministrazione degli stabili	Pag.	24

TITOLO VII
SANZIONI, VIGILANZA E ACCERTAMENTO

Art. 45	Applicazione delle sanzioni	pag.	25
Art. 46	Vigilanza e accertamenti	Pag.	26
Art. 47	Ordinanze del Sindaco	pag.	26
Art. 48	Sanzioni	pag.	26

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49	Risarcimento danni	pag.	28
Art. 50	Diffida – Esecuzione d'ufficio	pag.	28
Art. 51	Abrogazioni	Pag.	28
Art. 52	Entrata in vigore	pag.	28